



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RCT / RCO

(Responsabilità Civile verso Terzi / Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera)

CONTRAENTE:	COMUNE DI SESTU
DECORRENZA:	ORE 24:00 DEL 01.05.2020
SCADENZA:	ORE 24:00 DEL 30.04.2023
DURATA:	ANNI 3 (TRE)
RATEAZIONE:	ANNUALE

Le garanzie prestate con il presente allegato sono regolate dalle definizioni, descrizione del rischio, massimali di garanzia, norme che regolano l'assicurazione, in generale, nonché le condizioni generali che seguono.

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Eventuali moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

DEFINIZIONI

1. **Assicurato:** la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
2. **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
3. **Società:** la Compagnia Assicuratrice;
4. **Contraente:** la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti;
5. **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
6. **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'Assicurazione;
7. **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
8. **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
9. **Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro;
10. **Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali;
11. **Franchigia:** la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato;
12. **Scoperto:** la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in

percentuale che rimane a carico del Contraente;

13. **Danno Corporeale:** il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici;
14. **Danno Materiale:** ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
15. **Massimale Sinistro:** la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
16. **Periodo di Assicurazione:** il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale;
17. **Retribuzione Annua Lorda ai fini del conteggio del premio:** per retribuzione annua lorda s'intende la somma di:
 - quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, esclusi eventuali arretrati contrattuali;
 - gli importi lordi versati dal Contraente:
 1. agli amministratori a titolo di indennità di funzione o di gettone di presenza;
 2. ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;
 3. a ditte regolarmente autorizzate quale corrispettivo per l'utilizzo di di prestatori d'opera presi con contratto di di somministrazione di lavoro;
 4. ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (parasubordinati);
 5. ai prestatori di lavoro di cui al D.lgs 276/2003 (attuativo della cd. Legge biagi)
 - le retribuzioni convenzionali stabilite dalla legge per i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili nonché per i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti o similari.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata al Comune di Sestu per l'esercizio dei pubblici servizi che a esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio e derivante dalla proprietà di immobili.

La presente garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento a ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società. A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che la garanzia comprende anche i seguenti rischi:

- a) proprietà, possesso, esercizio, amministrazione di terreni, aziende agricole, fabbricati e loro pertinenze e relativi impianti (quali ascensori, elevatori, montacarichi, impianti a gas, acqua potabile, elettrici e apparecchi di riscaldamento) sia ubicati nel territorio del Comune di Sestu sia fuori del medesimo;
- b) proprietà/esercizio di strade, fognature e depuratori di pertinenza. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture;

- c) proprietà/esercizio di giardini pubblici e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti, compresi pertanto giochi per bambini e quant'altro attinente;
- d) esercizio di scuole di qualsiasi grado (asili nido, scuole materne, elementari e superiori, serali e professionali) colonie estive, invernali, elioterapiche, centri per handicappati, compresa refezione e somministrazione cibi e bevande. Qualora il servizio refezione venga gestito da terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente detto servizio;
- e) esercizio di mercati, gabinetti per servizi igienici, cimiteri, servizi funebri, bagni pubblici, piscine pubbliche;
- f) esercizio di canili e altri ricoveri per animali, nonché quale custode di animali in dotazione a giardini pubblici;
- g) esercizio di tutti i pubblici servizi gestiti in economia, compresi quelli di sorveglianza, pubblica sicurezza, affissioni, assistenza, beneficenza, igiene, ambulatori pubblici, farmacie, poliambulatori, impianti sportivi. La garanzia non comprende comunque la responsabilità professionale di medici addetti agli ambulatori/poliambulatori, nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di attività attribuite per legge a U.S.S.L. - A.S.L. - ATSS e alle aziende municipalizzate e l'esercizio di eventuali case di cura;
- h) servizio esazione tributi, contributi e tasse;
- i) raccolta rifiuti urbani, gestione relative scariche;
- j) proprietà/esercizio di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, stadi escluso però danni derivanti dall'esercizio degli stessi;
- k) proprietà e uso di biciclette, veicol a mano e A trazione animale;
- l) committente dei lavori edili, stradali e fognature eseguiti da ditte appaltatrici;
- m) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà del Comune di Sestu o su altri per i quali l'Ente sia tenuto, ed eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d'appalto. A questo riguardo s'intende compresa la responsabilità derivante all'Assicurato dalle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008, sempre che l'Assicurato stesso abbia provveduto alla nomina del responsabile dei lavori;
- n) lavori di manutenzione, eseguiti direttamente o in economia, di strade, fognature, piazze, giardini, parchi, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, corsi d'acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti, compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe o macchine edili in genere, fermo restando l'esclusione per fatti dolosi e per danni da sospensione di servizio e mancato uso. Per quanto concerne i predetti lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'Ente anche se ubicati fuori dai confini del territorio di competenza;
- o) mancata o insufficiente segnaletica stradale orizzontale e verticale, da difettoso funzionamento dei semafori, da cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici e rotatorie rialzate rispetto al piano stradale;
- p) organizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, per danni cagionati all'interno di sedi dell'Ente o di terzi, ovvero all'aperto nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni o nelle immediate vicinanze, per cause che abbiano attinenza con le manifestazioni stesse. In relazione alla suddetta garanzia rimangono comunque esclusi spettacoli pirotecnici compresa manipolazione di fuochi d'artificio, nonché i danni subiti dagli agenti attivi del rischio. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate da terzi;
- q) operazioni di disinfezione anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di

sostanze tossiche e non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento, salvo quanto previsto dall'art.21 "garanzie comprese automaticamente", lettera V;

- r) attività di rimozione veicoli non in avaria, effettuata su richiesta delle Competenti Autorità. La garanzia sarà operante esclusivamente se gli automezzi adibiti alla rimozione verranno movimentati da persone specificamente autorizzate dall'Assicurato a svolgere tale attività sugli automezzi stessi e, comunque, in possesso dei requisiti di legge. L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le operazioni sopra descritte. La garanzia è prestata per il complesso delle seguenti operazioni non soggette alla disciplina prevista dalla legge 990/1969 e successive modificazioni:

- carico e scarico di veicoli rimossi;
- traino e/o trasporto dei suddetti veicoli dal luogo di fermo al piazzale di sosta e/o deposito di tali veicoli.

Sono inoltre compresi in garanzia eventuali danni cagionati ai veicoli rimossi durante le operazioni sopraindicate, con esclusione comunque dei danni necessari e dei danni causati ad automezzi già incidentati. L'assicurazione non copre i danni:

- verificatisi durante le operazioni atte a riportare sulla sede stradale veicoli che si trovano, anche parzialmente, al di fuori della stessa;
- alle cose e/o agli animali che si trovino sui veicoli rimossi;
- subiti da tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione, anche non manuale, alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, salvo quanto previsto all'articolo 20, n.2), delle Condizioni Generali appresso riportate;
- derivanti da circolazione stradale (L. 990/1969 e successive modificazioni). La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% a carico dell'assicurato con il minimo di euro 500,00.

MASSIMALI DI GARANZIA

RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (R.C.T.)

euro 10.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà con il limite di:

- euro 5.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
- euro 2.500.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

euro 10.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei dipendenti infortunati con il limite di euro 5.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART.1

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART.2

Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 C.C..

Il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 C.C.

ART.3

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, anche se il pagamento della prima rata di premio potrà essere effettuato dal contraente entro le ore 24:00 del 90esimo giorno successivo al medesimo. Per l'identificazione della data del pagamento farà fede la data in cui il Comune conferisce tale ordine alla Tesoreria.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro il 31.12 di ogni anno.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30esimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art.1901 del Codice Civile).

Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente/Assicurato, in ottemperanza del DM. n.40 del 2008, risultasse un inadempimento a carico della Società assicuratrice, la stessa si impegna a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'art.3 del D.M. precedentemente richiamato.

ART.4

Pagamenti per variazioni con incasso di premio

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata, dalle ore 24:00 del giorno indicato nel documento di variazione.

ART.5

Frazionamento del premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 30 giorni dalla

rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo a essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

ART.6

Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta. Si dà atto che è riconosciuta piena validità alle comunicazioni pervenute tramite raccomandata a mano o via posta, a mezzo telefax, a mezzo telegramma, a mezzo P.E.C..

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART.7

Aggravamento del rischio e diminuzione del rischio

L'omissione, l'incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza che, eventualmente, modifichi o aggravi il rischio, durante il corso della validità della Polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti dell'assicurato.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art.1897 C.C..

La Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART.8

Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, né può essere invocata dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifestata malafede.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART.9

Interpretazione della polizza

In caso d'interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato/Contraente.

ART.10

Danni precedenti

L'Assicurato/Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali precedenti sinistri che abbiano implicato una loro responsabilità.

ART.11

Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata nel frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una durata di 3 anni.

Alla scadenza del contratto, in ogni caso, la Società si impegna, a semplice richiesta del Contraente e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 180 giorni (sei mesi), ai sensi dell'art.106, comma 11, del D.lgs. n.50/2016 oltre la scadenza contrattuale e comunque per il tempo necessario ai fini dell'espletamento della procedura di affidamento del nuovo contraente; il relativo reteo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall'inizio della proroga.

ART.12

Rescindibilità annuale

È facoltà delle parti rescindere il contratto al termine del periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi 120 giorni della scadenza annuale.

ART.13

Recesso a seguito di sinistro – Oneri fiscali

La Società e/o il Contraente/Assicurato hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte della Società e/o Contraente/Assicurato. In ambo i casi di recesso la Società rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.

Gli oneri fiscali relativi al contratto assicurativo e agli atti a esso conseguenti sono a carico del Contraente/Assicurato.

ART.14

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 12/08/2010 n.136 e ss.mm.ii..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati a operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire, salvo le deroghe previste dalla normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto comunicati dalla stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art.3 della citata Legge 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 C.C. e dell'art.3, comma 9-bis, della Legge citata.

ART.15

Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso sopra indicato le Società converranno di affidare la gestione del presente contratto alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Comune il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta e alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

Con la sottoscrizione della presente polizza, le società Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

ART.16

Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente polizza, le parti possono presentare domanda congiunta o la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia e istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra Parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione, ai sensi del D.lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente/Assicurato, ha sede nella medesima Provincia ove questi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica e la mediazione si svolgerà avanti l'Organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la Parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente/Assicurato.

ART.17

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

CONDIZIONI GENERALI

ART.18

Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo

di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati nel capitolato speciale d'appalto.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, nonché del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da esso dipendenti, da lavoratori parasubordinati così come definiti all'art.5 del sopraccitato Decreto, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e per gli infortuni in itinere, nonché da lavori a contratto, soggetti impiegati in lavori socialmente utili, lavoratori temporanei, lavoratori occasionali e in scuole gestite direttamente dall'amministrazione, da insegnanti, istruttori, allievi e coadiutori vari che attendono a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro e, in ogni caso, da tutti coloro per i quali la normativa vigente pone a carico del Contraente l'iscrizione all'INAIL o attribuisce a essa un ruolo di soggetto responsabile;
2. per eventuali azioni di regresso esperite dall'INAIL ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e DLgs. 23 febbraio 2000 n.38;
3. erogazioni di somme che l'amministrazione sia condannata a pagare in sede di giudizio al prestatore d'opera infortunato non tutelato dall'Assicurazione di legge o agli aventi diritto;
4. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art.5 del D.Lgs. n.38/2000 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolato sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. 38/2000.

Per i dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge, la garanzia viene prestata nelle stesse misure e con le stesse modalità operative previste per i soggetti all'INAIL.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di Legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci, familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all'INAIL. Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

ART.19

Norme comuni ai punti 1) 2) 3) e 4) del punto B dell'art. 18)

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222.

ART.20

Attività complementari

L'assicurazione copre anche i rischi inerenti:

1. all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. Per ogni sinistro tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 150,00 per ciascun veicolo, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso;
2. all'esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;
3. all'impiego di guardiani anche armati, nonché alla proprietà ed uso di cani da guardia nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività;
4. alla gestione della mensa aziendale, del bar e dei distributori automatici di cibi e bevande. È altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
5. alla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands e palchi;
6. alla proprietà e/o all'uso di macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici), di proprietà dell'Assicurato o a lui concessi in locazione o in comodato, purché usati per conto proprio e per le attività descritte in polizza. Per tutte le suddette attività resta comunque fermo quanto stabilito dall'art.24 – Rischi esclusi dall'assicurazione – punti A3) e A4);
7. ai servizi sanitari prestati all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia s'intende prestata a secondo rischio;
8. all'esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione e altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
9. alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni;
10. all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, esclusa l'organizzazione in proprio di gite aziendali.

ART.21

Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

- a) **Responsabilità personale dei quadri e dipendenti del Contraente – lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 38/2000, lavoratori a rapporto interinale – personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, tirocinanti, per socializzazione (portatori di handicap, ecc.), per lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, militari.**

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le figure sopraindicate per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D.Lgs. 81/2008.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, i subappaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori a rapporto interinale e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell'Assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL. Il massimale pattuito, per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

b) Lesioni personali subite dai prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) sono considerati Terzi i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sempre che i medesimi, al momento dell'infortunio, non svolgano attività per la quale è richiesta l'assicurazione presso l'INAIL.

c) Lavoratori interinali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, da lavoratori a rapporto interinale dei quali lo stesso assicurato si avvale, ai sensi della Legge 196/1997 per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione.

La garanzia R.C.O. di cui all'art.18, lettera B, delle condizioni generali s'intende operante anche nei confronti dei lavoratori interinali come sopra definiti.

Nel caso in cui l'I.N.A.I.L. esercitasse l'azione surrogatoria ex art.1916 C.C. a parziale deroga dell'art.22 delle condizioni generali, i lavoratori interinali come sopra definiti verranno considerati terzi, esclusivamente ai fini di tale azione.

d) Danni da partecipazione occasionale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- 1) per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- 2) per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

e) Cessione di lavori in appalto

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in qualità di Committente:

- 1) per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione;
- 2) per i danni subiti dagli appaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definiti dall'articolo 583 del Codice Penale.

f) Proprietà e uso di carrelli e macchine operatrici semoventi

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o uso e/o

circolazione, su aree non soggette alla disciplina del D.Lgs. n.209 del 07/09/2005, di carrelli e di macchine operatrici semoventi. Da tale garanzia sono comunque esclusi i danni subiti dalle persone trasportate e quelli cagionati alla pavimentazione stradale.

g) Detenzione e impiego di esplosivi

La garanzia comprende i danni derivanti da detenzione e impiego di esplosivi. Restano esclusi i danni alle colture nonché quelli a fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, situati entro un raggio di 100 metri dal fornello di mina. La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene esplosivo non in conformità alle norme di legge vigenti.

h) Segnaletica di cantiere mancante o insufficiente

La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente posizionamento e servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

i) Proprietà di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati adibiti a pubblici servizi e non, e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:

1. impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori; montacarichi, scale mobili;
2. antenne radiotelevisive;
3. aree di pertinenza del fabbricato, (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
4. giochi per bambini.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

5. spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
6. umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali;
7. trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica, limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o conduttore nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 per ciascun sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 155.000,00.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sempre che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori. Si intendono comunque esclusi i danni derivanti da sopraelevazione o demolizione.

j) Committenza veicoli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione alla guida.

k) Lavori presso terzi

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni:

1. a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
2. alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possano essere rimosse;
3. da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate.

Le suddette estensioni di garanzia si intendono prestate con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di euro 250,00, nel limite del massimale per danni a cose previsto dalla scheda di polizza comunque con il massimo di euro 500.000,00 per sinistro.

l) Danni alle cose in consegna e/o custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di euro 250,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 50.000,00.

Sono comunque esclusi i danni alle cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte nella scheda di polizza.

m) Danni a mezzi sotto carico o scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di euro 155,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 50.000,00.

n) Scavi e reinterri

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a novanta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempre che tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto.

Per i soli danni a cose la garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di euro 250,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 50.000,00.

o) Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni a condutture e impianti sotterranei (sempre che non siano dovuti a cedimento e franamento del terreno) e quelli a essi conseguenti, inclusi i danni da interruzione di attività.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di euro 250,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 155.000,00.

p) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende i danni a cose, compresi i fabbricati, cagionati da cedimento o franamento del terreno purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie e altre tecniche sostitutive; qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni a condutture e impianti sotterranei si intendono compresi, oltre a questi, anche i danni a essi conseguenti.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di euro 1.550,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 155.000,00.

q) Danni da interruzione o sospensione d'attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi quelli conseguenti a danni a condutture e impianti sotterranei, disciplinati dal precedente Art.21 – Garanzie comprese automaticamente – lettere n) e o).

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10 % con il minimo di euro 1.550,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 260.000,00.

r) Danni subiti dai professionisti e consulenti

La garanzia comprende i danni subiti da:

1. professionisti e consulenti di cui l'Assicurato o il committente dei lavori si avvalgono in ordine alle attività svolte dall'Assicurato e descritte nel capitolato speciale d'appalto;
2. dipendenti di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Assicurato.

s) Danni da furto

La garanzia comprende i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 250,00 per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 50.000,00.

t) Inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Sono esclusi i rischi relativi a proprietà e/o gestione di inceneritori in genere.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 1.500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 260.000,00.

u) malattie professionali

Si conviene che a parziale deroga dell'Art.18 – Oggetto dell'assicurazione – lettera B), l'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.A.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi e asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo

dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

1. per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 o più mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
3. per le malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

v) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei dipendenti, lavoratori parasubordinati, lavoratori a rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione, per lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, militari e amministratori dell'Assicurato, salvo il caso di dolo.

w) Franchigia

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale, per qualsiasi tipo di danno, di euro 1.000,00 (mille) per ogni sinistro, salvo eventuali maggiori o minori scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza.

ART.22

Soggetti considerati terzi

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:

1. dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O. (Art.18 - lettera b);
2. dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O. di cui sopra).

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno non in occasione di prestazione svolta presso o per conto del Contraente e/o per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

1. il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, il Segretario Generale;
2. il personale non soggetto all'INAIL;

3. gli appartenenti ad altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
4. gli Amministratori, sindaci e dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'Assicurato o nelle quali l'assicurato partecipa;
5. i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo;
6. i tecnici, i montatori, i manutentori e i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
7. il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
8. tutti coloro che, per comprovati e giustificati motivi, siano presenti nei locali dell'Assicurato in occasione di attività istituzionali dello stesso, anche quando non sia prevista la presenza di pubblico o che a qualsiasi titolo svolgano attività per conto del Contraente.

ART.23

Limiti territoriali

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico.

L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

ART.24

Rischi esclusi dall'assicurazione

A) L'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) non comprende i danni:

- A.1)** da furto, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art.21 - Garanzie comprese automaticamente - lettera u);
- A.2)** cagionati comunque da semoventi, da veicoli a motore, nonché da natanti e da aeromobili, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art.21– Garanzie comprese automaticamente – lettera f);
- A.3)** da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- A.4)** dalle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 21 – Garanzie comprese, automaticamente – lettera n);
- A.5)** ai mezzi di trasporto ed alle cose trasportate sugli stessi, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni salvo quanto disposto dall'art.21 – Garanzie comprese automaticamente – lettera o);
- A.6)** cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art.20 – Garanzie comprese automaticamente – lettera r);
- A.7)** alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art.21 – Garanzie comprese automaticamente – lettera m);
- A.8)** cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art.21 –

Garanzie comprese automaticamente – lettera p), nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;

- A.9)** provocati da persone diverse dai lavoratori dipendenti o parasubordinati, dell'Assicurato o lavoratori a rapporto interinale di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della propria attività, salvo quanto disposto all'Art.21 – Garanzie comprese automaticamente – lettera d) punto 1) e lettera e);
- A.10)** conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art.21 – Garanzie comprese automaticamente – lettera v);
- A.11)** derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art.21 – Garanzie comprese automaticamente – lettera i);
- A.12)** provocati da acqua piovana e agenti atmosferici in genere, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art.21 -Garanzie comprese automaticamente – lettera m);
- A.13)** relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività di costruzione o riparazione svolta all'interno del perimetro aeroportuale;
- A.14)** relativi ad attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all'uso nel o per il settore Internet.

B) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e quella verso prestatori di lavoro (RCO) non comprendono i danni:

- B.1)** verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare: da isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- B.2)** derivanti direttamente o indirettamente da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 21 – Garanzie comprese automaticamente – lettera g);
- B.3)** derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- B.4)** derivanti direttamente o indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);
- B.5)** derivanti direttamente o indirettamente da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori: radio, tv, telefonia fissa e mobile.

ART.25

Calcolo e regolazione del premio

Il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e della regolazione premio calcolata sulla

retribuzione erogata nel periodo -----al-----ovvero euro -----è pari a ----- derivante dal seguente conteggio:

Retribuzione annue lorde erogate nell'anno precedente
(01/01/2018-31/12/2018) **euro 2.195.848,66**

x _____ pro mille = euro _____, e viene anticipato in euro _____, pari al 75% del premio come sopra calcolato, che rappresenta il premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società.

La retribuzione lorda da prendere in considerazione per l'indicazione in sede di offerta del premio finale annuo lordo, comprensivo di imposte e della regolazione premio della presente polizza è pari a euro 2.195.848,66

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita pendice di regolazione emessa dalla Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall'articolo 20 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

ART.26

Obblighi in caso di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza, nel termine di 60 giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.

ART.26

Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume a proprio carico, nei limiti di cui all'art.1917 C.C., a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale (in ogni stato e grado del giudizio) delle vertenze relative a richieste di risarcimento danni o domande da chiunque avanzate in relazione all'oggetto del

presente capitolato, nominando ove necessario legali e tecnici. Assume altresì a proprio carico le spese del giudizio penale a meno che non intervenga per sinistro sentenza di condanna per reato doloso.

ART.27

Comunicazione della Situazione Sinistri

La Società si impegna a fornire con cadenza semestrale un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati così impostato:

- sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva;
- sinistri Liquidati con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti;
- sinistri Senza Seguito.

Ogni posizione dovrà riportare una brevissima descrizione della tipologia di evento.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione delle cose assicurate danneggiate e relativa ubicazione, tipologia di evento e data di chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

ART.28

Trattamento dei dati personali

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa comunitaria (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito, per brevità, "GDPR") e dalla normativa nazionale vigente in materia, si forniscono le informazioni di seguito indicate.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- a) al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- b) ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- c) a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.

Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- d) verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Comune di Sestu;
- e) verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, a esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, ecc.)

Il titolare del trattamento dei dati personali è:

- a) il Comune di Sestu, per quanto attiene alle proprie specifiche competenze, che può avvalersi di soggetti nominati "incaricati";

- b) la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria, nell'ambito della propria autonomia, che deve comunque agire nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dati personali. Potrà dunque utilizzare i dati acquisiti solo per le finalità previste dal contratto e non per altre, quali a esempio il marketing¹.

L'Assicurato/Contraente

La Società

¹ <<(…) Occorre a questo proposito altresì precisare che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento, dall'ente o soggetto aggiudicante alla compagnia aggiudicataria può essere rinvenibile nell'art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli assicurativi (es. marketing) sia precluso al soggetto aggiudicatario, che diversamente incorrerebbe anche in una violazione degli obblighi contrattuali, oltre che nella violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali>> (Parere Garante per la Protezione dei Dati Personali n.9169688 del 21.10.2019)